

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 luglio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Caligiuri, Cicu, Contente, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Fontanini, Galati, Giordano, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Landolfi, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Romano, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Caligiuri, Cicu, Gianfranco Conte, Contente, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Fontanini, Galati, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Moroni, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, So-

spiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 21 luglio 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 » (6008).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 luglio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

KESSLER ed altri: « Nuove norme per il contrasto del terrorismo » (6010);

GAMBINI: « Disposizioni per la riqualificazione urbana e l'innovazione degli insediamenti turistici » (6011);

PISAPIA ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (6012);

MARZANO: « Disposizioni in materia di prestiti vitalizi ipotecari in favore di persone di età superiore ai 65 anni » (6013);

ZANETTA: « Semplificazione in materia di autenticazione di scritture contabili » (6014);

MAZZONI: « Disciplina della professione di antropologo esistenziale e istituzione del relativo albo » (6015).

In data 22 luglio 2005 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PERROTTA: « Istituzione in via sperimentale nella città di Napoli di una indennità di inserimento al lavoro in favore dei cittadini disoccupati » (6017).

In data 23 luglio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

PERROTTA: « Disposizioni per favorire l'attività delle associazioni di protezione ambientale » (6018);

PERROTTA: « Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale » (6019).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 21 luglio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2924. — Senatori ZANOLETTI ed altri: « Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti » (*approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (6009).

In data 22 luglio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3523. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di

settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative » (*approvato dal Senato*) (6016).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

X Commissione (Attività produttive):

JANNONE: « Disposizioni per il rilancio del settore turistico » (5953) *Parere delle Commissioni I, III, V, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Misure a tutela della limonicoltura e delle caratteristiche culturali e geomorfologiche della costiera amalfitana » (5966) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CATANOSO: « Disposizioni per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti di Acireale » (5995) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa):

FINOCCHIARO e CARLI: « Norma interpretativa in materia di connessione di procedimenti per reati comuni e reati militari. Abrogazione dell'articolo 264 del codice penale militare di pace » (5967) *Parere della I Commissione.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, della regione Emilia Romagna, riferita all'anno 2004, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 16).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 19 luglio 2005, sentenza n. 285 del 7-19 luglio 2005 (doc. VII, n. 680), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia « adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale avvenga « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia « adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano », limitatamente alla disciplina concernente « gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera *d*), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50 per cento della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso »;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia « adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano », limitatamente alla disciplina concernente « il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati »;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia « adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della giuria ivi prevista avvenga « sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia « adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il ministro definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti « d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

14) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia « adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »;

15) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10 e dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2 e 4, dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 4, ad eccezione del comma 5, dell'articolo 8, degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'articolo 22, commi 1 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 4, ad eccezione del

comma 5, dell'articolo 6, comma 7, dell'articolo 8, nonché degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2 e 4, dell'articolo 3, commi 1 e 3, dell'articolo 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli articoli 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'articolo 118 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 6, dell'articolo 8, comma 4, dell'articolo 9, comma 3, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 12, commi 4 e 5, dell'articolo 17, commi 3 e 4, dell'articolo 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'articolo 119 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevata, in relazione all'articolo 117, nono comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

23) dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Toscana;

alla VII Commissione permanente (Cultura);

con lettera in data 19 luglio 2005, sentenza n. 286 del 7-19 luglio 2005 (doc. VII, n. 681), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, commi 1 e 2, e dell'articolo 20 della legge della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte) :

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione permanente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

sentenza n. 287 del 7-19 luglio 2005 (doc. VII, n. 682), con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) »;

annulla, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari), nella parte in cui si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano:

alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 21 luglio 2005, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2005 (doc. XLVIII, n. 13).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 28 giugno 2005, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ROSATO n. 9/2043/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2005, concernente la convenzione tra il Ministero della difesa e la parrocchia Madonna del conforto, e alla risoluzione conclusiva in Commissione RAMPONI ed altri n. 8-00121, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 18 maggio 2005, concernente la cessazione anticipata del servizio di leva nell'anno 2005.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 30 giugno 2005, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea RUGGERI n. 9/2305/1, accolto dal Governo nella se-

data del 28 gennaio 2004, concernente iniziative volte alla tutela delle persone più deboli rispetto ai messaggi pubblicitari ingannevoli, e DE LAURENTIIS n. 9/5310-bis-C-R/58, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 28 dicembre 2004, concernente iniziative normative volte a prevedere l'inserimento dell'area di Avezzano tra le zone che richiedono interventi di promozione industriale al fine di favorire la ripresa economica della zona marsicana.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 5 e del 12 luglio 2005, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea SPINI n. 9/5424/1, accolto dal Governo nella seduta del 6 aprile 2005, concernente la ratifica del Protocollo opzionale delle Nazioni Unite contro la tortura, e alla risoluzione conclusiva in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 8-00106, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) il 15 dicembre 2004, concernente il divieto di introduzione in Italia di pelli di cuccioli di foche.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 7 e del 18 luglio 2005, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: Gianfranco CONTE n. 9/4199/1, accolto dal Governo nella seduta del 30

luglio 2003, concernente misure per evitare la riscossione coattiva dei crediti dell'erario nei confronti degli istituti di vigilanza privata per l'IVA relativa alle prestazioni rese nel periodo 1983-1993 e, per la parte di competenza, PERROTTA n. 9/5454/1, accolto dal Governo nella seduta del 13 dicembre 2004, concernente interventi per l'edilizia scolastica.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali ha inviato, con lettera del 20 luglio 2005, una nota relativa all'impegno assunto nella risposta alle interrogazioni in Commissione MOLINARI n. 5-00886 e n. 5-00993, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20 giugno 2002, concernenti il pagamento delle spettanze ai lavoratori dell'Ente irrigazione Puglia e Basilicata.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, riferita al terzo e quarto trimestre 2004 ed al primo e secondo trimestre 2005 (doc. CIX-ter, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 20 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », aggiornata al 31 dicembre 2004 (doc. CXXVI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Toscana, con lettera in data 11 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2004-2005 (doc. CXCIX, n. 28).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 15 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la prima relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al periodo 1° gennaio-30 giugno 2005 (doc. CCXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 22 luglio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Giovanni Cobolli Gigli, Giancarlo Lombardi, Michele Perini e Roberto Snaidero a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3500 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTRATE (APPROVATO DAL SENATO) (5989)

(A.C. 5989 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 76, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: « tre milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila euro ».

1. 5. Sergio Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.375 se la base imponibile supera euro 180,759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.250 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.125 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 ».

Conseguentemente al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di cui al citato comma 426 è aumentato a euro 6 per ciascun abitante.

1. 12. Sergio Rossi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di cui al citato comma 426 è aumentato a euro 4 per ciascun abitante.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In via sperimentale, in applicazione dello statuto del contribuente in materia di compensazione delle imposte, per i redditi conseguiti nell'esercizio 2005, da dichiarare con il Modello unico 2006, l'Agenzia delle entrate prevede le modalità di compensazione delle ritenute dei professionisti associati nel Modello unico dello studio associato di appartenenza.

1. 21. Sergio Rossi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i quali l'aliquota è determinata nella misura dell'1,9 per cento »;

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie). — 1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli

articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 44. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei periodi precedenti. »

*1. 16. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è imme-

diatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei periodi precedenti. »

***1. 41.** Antonio Pepe.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per lo svolgimento del servizio relativo al biennio 2005-2006 continua ad erogarsi in favore dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, la remunerazione prevista dall'articolo 4, commi 118, 119 e 120, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1. 17. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La remunerazione per il servizio svolto dai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per il biennio 2005-2006 è effettuata esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

1. 18. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione). — 1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: « dodicesimo » e « sesto » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « quarto » e « terzo »;

2) alla lettera d-bis), dopo la parola: « segnalazioni », sono aggiunte le seguenti: « di azioni esecutive e cautelari »;

b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore »;

c) all'articolo 70, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell'affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all'articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della Regione siciliana, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, lettera c). »;

2. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 118:

1) le parole: « Nell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2004, 2005 e 2006 »;

2) dopo le parole: « un importo » è aggiunta la seguente: « annuo »;

b) al comma 119, la parola: « 2004 » è sostituita dalle seguenti: « degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: « del comma 416, lettera a), e ».

***1. 01.** Antonio Leone, Romoli, Scherini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione). — 1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: « dodicesimo » e « sesto » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « quarto » e « terzo »;

2) alla lettera d-bis), dopo la parola: « segnalazioni », sono aggiunte le seguenti: « di azioni esecutive e cautelari »;

b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore »;

c) all'articolo 70, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell'affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all'articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della Regione siciliana, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, lettera c). »;

2. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 118:

1) le parole: « Nell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2004, 2005 e 2006 »;

2) dopo le parole: « un importo » è aggiunta la seguente: « annuo »;

b) al comma 119, la parola: « 2004 » è sostituita dalle seguenti: « degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: « del comma 416, lettera a), e ».

*1. 02. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Riduzione del costo del lavoro). — 1. A decorrere dall'anno 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto, al fine di ridurre il costo del lavoro gravante sulle imprese, l'esonero dall'obbligo di contribuzione alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

2. A decorrere dall'anno 2006, agli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che nel corso dell'ultimo biennio non hanno registrato infortuni sul lavoro, previa intesa sottoscritta con l'ispettorato del lavoro e le parti sociali volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, è riconosciuta la riduzione del 50 per cento

delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al comma 2, nonché di accertamento dal quale emerga il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno 2006, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **06.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis — (Disposizioni in materia di fabbricati rurali). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo»;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente comma ed al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello

abitativo, che non presentano requisiti di ruralità di cui al comma 3-*bis*. Nelle more dell'istituzione delle microzone, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 e nella categoria A/3 per quelli costruiti dopo tale data »;

d) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso »;

m) all'allevamento degli animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno anche se conferiti dai soci a cooperative o società.”

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-*bis* sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola –, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita »;

f) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 3 devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità abitativa, mentre i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma 3 sono riferiti esclusivamente al conducente del fondo »;

g) al comma 6, primo periodo, le parole: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)* ed *e)* »;

h) i commi 7 e 8 sono abrogati.

i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,